

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 7

(Informazioni sulla qualità dell'aria)

1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.

2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria di cui al comma 1, nonché il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).